

GIORNALE DI PADOVA

POLITICO - QUOTIDIANO

UFFICIALE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLA PROVINCIA

PATTI DI ASSOCIAZIONE

	Annata	Semestre	Trimestro
Padova all'Ufficio del Giornale	L. 16	L. 8.50	L. 4.50
" a domicilio	" 20	" 10.50	" 6.—
Per tutta Italia franco di posta	" 22	" 11.50	" 6.—

Per l'Estero le spese di posta in più.
I pagamenti posticipati si conteggiano per trimestre.

Le associazioni si ricevono:

Padova all'Ufficio d'Amministrazione del Giornale, via dei Servi N. 103.

Si pubblica la sera

TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Numero separato centesimi 5

Un numero arretrato centesimi 10

PREZZO DELLE INSERZIONI

(pagamento anticipato)

Inserzioni di avvisi tanto ufficiali che private in quarta pagina a centesimi 25 la linea o spazio di linea in carattere testino.
Articoli comunicati centesimi 70 la linea.
Non si tien conto niuno degli articoli anonimi e si respingono le lettere non affrancate.
I manoscritti anche non pubblicati, non si restituiscono.

DISPACCI DELLA NOTTE (Agenzia Stefani)

BONN, 16. — Il Vescovo Reinkens pubblicò una pastorale contro l'Enciclica del Papa del 21 novembre.

MADRID, 15. — A Barcellona successe un tentativo di insurrezione in senso cantonalista, ma fallì, avendo le autorità mostrato molta energia.

I Carlisti entrarono ad Olot.

Giunse a Berga un convoglio per vetovagliare la città.

WASHINGTON, 15. — Richardson domandò alla Camera dei rappresentanti un aumento delle imposte di 42 milioni. La Camera decise di domandare che le sia presentata prima una relazione sulle riduzioni delle spese.

Provvedimenti Finanziarii

Fra i progetti di legge che l'onorevole Minghetti ha presentato alla Camera, coll'adozione dei quali vuol rimediare allo sbilancio finanziario, v'ha particolarmente notato quello che riguarda la nullità degli atti non registrati.

Crediamo tanto più opportuno riprodurre nel nostro giornale il testo di quel progetto, in quanto che i lettori sanno, da un avviso già pubblicato, che una rispettabile Associazione della nostra città, l'Associazione degli Avvocati, è convocata domenica 21 p. v., per occuparsi, fra gli altri, anche di questo importantissimo argomento.

Ecco il progetto:

APPENDICE 10)

COLFOSCO

RACCONTO

or ANTONIO SACCARDO

(Proprietà letteraria)

Ne ruzzolò fuori accidentalmente il medaglione e cadendo contro un sasso si dischiuse. Carlo nel raccoglierlo corse coll'occhio sopra due ritratti ripostivi dentro. L'uno dell'estinto e l'altro d'una fanciulla giovane e biondissima come potevasi rilevare dalla fotografia.

— Datto a mia sorella, mormorava Carlo, ripetendo le parole dell'amico, ma questo non è il ritratto della signora Annina per quanto mi ricordi... è dunque quello della sua innamorata... di colei che ha raccomandato all'amore di sua sorella! Povero Alberto, il tuo sacrificio fu adunque molto più generoso del mio, tu amavi ed avesti la forza di abbandonare... Un fiore di più sulla tua corona da martire! —

Come gli aveva detto l'amico, c'era nel portafoglio un briccion d'oro dove

Inefficacia giuridica degli atti non registrati.

Art. 1. Dal giorno dell'attuazione della presente legge le scritture private, gli atti esteri ed i contratti verbali che non siano stati registrati nei termini perentori stabiliti dall'art. 74 del decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3121, ed i contratti fatti col ministero di pubblico mediatore, quando sono soggetti a registrazione, giusta il n. 2 dell'art. 147 del precitato decreto, scorsi i detti termini, non potranno essere registrati, nè servire di prova o principio di prova, nè attribuire azione giuridica, nè produrre alcun altro effetto civile e commerciale di diritto privato; neppure potranno notificarsi, presentarsi in giudizio o menzionarsi in atti pubblici o in qualsivoglia altro atto che si faccia innanzi alle autorità amministrative o giudiziarie, o debba prestarsi a dette autorità.

Queste disposizioni saranno applicabili anche ai contratti di assicurazione ed ai vitalizi, dei quali parlano gli articoli 4, 5 e 6 della legge 21 aprile 1862, numero 588.

Art. 2. Non si potrà supplire alla inefficacia degli atti e delle scritture indicate nell'articolo precedente e non registrate nei termini legali, con qualunque altro mezzo di prova.

Art. 3. È vietato ai cancellieri giudiziarii di ricevere nei giudizi civili la produzione di qualunque degli atti o scritture non registrate, e nessuna autorità giudiziaria potrà emanare qualsiasi provvedimento sopra tali atti o scritture.

I magistrati, i cancellieri giudiziarii, i notai, gli uscieri e qualunque ufficiale amministrativo o giudiziario che contravenisse alle disposizioni di questa

legge, incorrerà nella pena di lire 100 per ogni contravvenzione.

I provvedimenti che in contravvenzione agli articoli precedenti venissero pronunziati dalle autorità giudiziarie sono nulli, e non diverranno mai esecutori.

Art. 4. Le disposizioni dei precedenti articoli non sono applicabili agli atti pubblici, ed in genere a tutti quegli atti per i quali l'obbligo della registrazione incombe principalmente ai funzionari od ufficiali che li hanno ricevuti, e che siano intervenuti nella loro qualità ufficiale alla stipulazione.

Art. 5. Le disposizioni che precedono, sono applicabili anche per le contravvenzioni alle leggi sulle tasse di bollo commesse sia negli atti e nelle scritture sumentovate, sia nelle cambiali e nelle ricevute che fin dall'origine o nel tempo stabilito dalla legge non siano state regolarmente munite di carta da bollo o scritte in carta bollata.

Art. 6. Restano abrogate le sopratesse, multe e pene pecuniarie, e le altre sanzioni stabilite dalle leggi sulle tasse di registro e di bollo relative ai contratti, agli atti ed alle scritture che cadono sotto la sanzione della presente legge.

Art. 7. Gli atti e le scritture private di data anteriore alla pubblicazione di questa legge, che fossero in contravvenzione alla legge sul bollo e quelle per le quali, prima di detta data, fosse scaduto il termine utile per la registrazione potranno ancora essere bollate e registrate entro novanta giorni successivi, col pagamento delle tasse e pene pecuniarie incorse.

Questo termine per gli atti esteri fatti in Europa sarà di sei mesi, e per quelli fatti fuori d'Europa sarà di un anno.

un'entrare ed uscire di persone dalla faccia compunta e addolorata. Insolito il movimento, più insolito in quell'ora. Ai gradini della porta d'approdo sul Canal grande, urtava arrivando una gondola a due remi, e ne usciva un vecchio prete accompagnato da un altro più giovane. Si avvicinarono entrambi alla scala guardata da una livrea e chiesero di salire dal padrone.

Il servo, premesso un grande inchino, domandò licenza di andarli ad annunciare, con un tuono che esprimeva: possono salire... faccio così perchè è l'ordine... del resto per monsignore le porte sono sempre aperte. Difatto la mesta coppia non era ancora arrivata in capo allo scalone, che il maggiordomo, in punta di piedi e con degl'inchini, la accolse e la introdusse nella stanza di S. E. il conte Alvise P... dopo attraversata una enorme sala rischiarata da alcuni fanali ad olio.

Nel lugubre silenzio di quel vetusto soggiorno, i due dogi non s'udiva che un rantofo estenuato, e il sospiro piagnolo d'un medico, seduto accanto al letto del moribondo. Monsignore, camminando con una leggerezza relativa al suo peso specifico, si avvicinò al medico, comandando con un moto espressivo al più giovane che sedesse in silenzio in un seg-

La nuova legge dello Stato Civile in Prussia

Il matrimonio civile è ormai proposto alla Camera dei deputati di Prussia. Abbiamo sott'occhio il progetto e ne facciamo un estratto.

Esso si compone di 54 articoli, cioè che contraddirebbe alle informazioni anteriori che davano gli articoli per 51, ma notiamo che i tre ultimi articoli non riflettono che l'attuazione della legge.

Un comunicato ufficioso della Norddeutsche Allgemeine Zeitung del 14 smentisce a questo proposito alcune informazioni di giornali nelle quali l'imperatore avrebbe anche lunedì passato respinto il progetto perchè mancante della sottoscrizione di Bismark e che s'era avuta per telegrafo questa approvazione. Ciò è falso, e l'approvazione del principe era già ottenuta prima che il progetto passasse dal ministero di Stato nel gabinetto dell'imperatore. Di lotte successive non se n'è mai parlato. Il vicepresidente del ministero ha chiesto solamente un'udienza da S. M., ma semplicemente per ottenere l'affrettamento della proposta, e ne ottenne che la stessa sera l'imperatore la approvava.

Ed ora veniamo al progetto.

Il § 1 istituisce degl'impiegati speciali dello stato civile. La giurisdizione è regolata in modo da abbracciare uno o più comuni (§ 2). I comuni maggiori non esser divisi in parecchi uffici. I sindaci, ed in genere gli impiegati comunali sono obbligati ad assumere questo ufficio (§ 3). Questi funzionari ricevono a tal uopo un'indennità dal Comune, od altrimenti dallo Stato se gli impiegati dello stato civile non siano impiegati comunali (§ 4).

Il più importante è il § 6 che d'amo nella sua integrità:

« § 6. Il presidente del governo è autorizzato entro determinati confini di nominare anche ecclesiastici ad impiegati dello stato civile, oltre ai funzionari ordinarii (§ 2). Questi vengono con ciò autorizzati ed obbligati in rapporto a quelle persone che loro si rivolgono di adempiere con piena efficacia giuridica tutti gli atti dello stato civile. Colla nomina di un tale impiegato sussidiario non viene toccata la competenza del funzionario ordinario dello stato civile. »

Le parti amministrative coincidono con quelle quasi che vigono da noi: soggezione alla procura di Stato (§ 7); tenuta di tre registri: di nascita, di matrimonio, di morte (§ 8); modalità delle iscrizioni (§ 9); redazione in duplo e conservazione dei registri nel tribunale di prima istanza (§ 10); validità delle iscrizioni (§ 11).

Notiamo al § 12 che la redazione del registro di stato civile è libera da spese e da bollo. Ciochè non è da noi. Gli estratti invece sono tassati.

Nella denuncia d'una nascita (§ 14) è lasciata una settimana di tempo (§. 13). Sono obbligati successivamente alla denuncia: 1° il padre legittimo; 2° la mamma e l'ostetrico; 3° ogni altro assistente; 4° il proprietario della casa ove avvenne il parto; 5° la madre appena lo possa. Il § 17 non ammette che in caso di dubbio la constatazione ufficiale.

Il § 19 obbliga la denuncia immediata al giorno dopo del bambino nato morto o morto nel parto. Le altre norme che non riferiamo risentono il tipo francese ed è per conseguenza la legge che vige da noi.

Troviamo più interessante il discorso del matrimonio di cui la nuova legge si occupa dal § 24-38. Un matrimonio valido deve essere rivestito della forma legale (§ 24). È competente a conchiuderlo il funzionario del domi-

rosanti della nostra fede, dei qua l'Eccellenza vostra, si mostrò mai sempre uno dei più inflessibili campioni...

— Dite pure...

Il dottore che s'era mostrato così facondo nell'esordio, a segno di attirarsi dei taciti segni d'approvazione per parte del suo nobile amico vicino, postosi da se stesso in procinto di venire al qua, non sapeva più da qual lato incominciare l'assalto. Temeva di entrare in disgrazia del Conte di toccargli una corda troppo delicata, di provocare insomma la suscettibilità del vecchio, che si sente intimare quella tremenda verità: voi siete presso a morire: sta bene far testamento! Finalmente cominciò:

— Voleva dire che sarebbe prudente... che è sempre ben fatto... una persona come V. E. che abba... che possiede una così enorme sostanza... qualche disposizione... qualche parola prima di...

— Prima di che? interruppe il vecchio reprimendo la tosse, prima di morire, volevate dire? Oh! non mi sento ancora male abbastanza, grazie a Dio; e si dimenava borbottando e corrucciato, mentre i due angeli custodi si scambiavano un'occhiata che voleva dire: non ne faremo niente.

(Continua)

